



COMUNE DI ORTE

PROVINCIA DI VITERBO

ORDINANZA

N. 1 DEL 23/01/2024

OGGETTO:

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CENTRO STORICO. DA SABATO 20 GENNAIO 2024 A DOMENICA 05 GENNAIO 2025: PROROGA AREA PEDONALE E DIVIETO SOSTA FESTIVI E PREFESTIVI PIAZZA LIBERTÀ, PIAZZA BELVEDERE E VIA SOLFERINO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 20.02.2022 avente ad oggetto “Atto di indirizzo. Disciplina della circolazione stradale in centro storico. Proroga area pedonale e divieto sosta festivi e prefestivi piazza Libertà/piazza Belvedere e via Solferino dal 12 febbraio 2022 al 31 marzo 2022. Obbligo permanente di girare a destra via Vittorio Emanuele e Via dei Giardini, uscita parcheggio coperto eccetto residenti e autorizzati. Obbligo permanente sosta con disco orario – durata massima trenta minuti - in Piazza Libertà e Piazza del Popolo”.

ATTESO che l'Amministrazione comunale si è espressa in merito a proseguire di perseguire le finalità di riqualificazione del Centro Storico, passando attraverso la valorizzazione del patrimonio monumentale ed urbanistico, oltreché alla tutela delle zone a particolare vocazione pedonale per una maggiore ed elevata qualità della vita e della sicurezza urbana durante le stagioni primaverile/estiva e natalizia fino al 05/01/2025, in particolare durante le giornate festive e prefestive di maggior afflusso di turisti e concittadini, secondo le limitazioni di accesso e sosta, come da precedenti atti deliberativi, sabato e prefestivi, dalle ore 19.00 alle ore 24.00, nonché domenica e festivi dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

RAVVISATO altresì, come richiesto negli atti di indirizzo soprarichiamati, che il Comando Polizia Locale potrà valutare l'installazione di adeguati e omologati, ai sensi della normativa vigente del CdS, varchi elettronici per la sorveglianza dell'area pedonale o installazione di barriere mobili automatiche realizzate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e secondo fondi di bilancio adeguatamente stanziati.

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del D.lgs. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed il relativo Regolamento di Esecuzione, D.P.R. n. 495 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Orte n. 01 del 10.01.2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore di Polizia Locale, fino al 30.06.2024.

DATO ATTO che sarà posta in opera la relativa segnaletica stradale

ORDINA

Che a decorrere dalle ore 19.00 di **SABATO 20 GENNAIO 2024** e sino a **DOMENICA 05 GENNAIO 2025**, di istituire il divieto di circolazione in Via Matteotti, Piazza Della Libertà, Piazza Belvedere e Piazza Solferino in tutti i giorni di sabato, domenica, prefestivi e festivi, negli orari di seguito specificati:

- tutti i sabati dalle ore 19.00 alle ore 24.00;
- tutte le domeniche dalle ore 00.00 alle 24.00;
- tutti i prefestivi dalle ore 19.00 alle ore 24.00;
- tutti i festivi dalle ore 00.00 alle 24.00.

Di istituire, altresì il divieto di sosta con rimozione forzata, per gli orari e i giorni suddetti, in Piazza Della Libertà, Piazza Belvedere e Piazza Solferino (limitatamente ai due stalli di parcheggio prospicienti l'ingresso alle "colombaie").

Che sarà consentito in deroga alla limitazione imposta, il transito alle seguenti categorie di veicoli:

- a) veicoli, ciclomotori e motocicli autorizzati immatricolati o utilizzati da residenti o da domiciliati nell'area soggetta a limitazione e in quelle raggiungibili nella zona ovest (direzione La Rocca) del centro storico esclusivamente attraverso il passaggio per via Matteotti/Piazza Libertà;
- b) veicoli autorizzati di operatori commerciali solo in possesso di area privata per il parcheggio del veicolo;
- c) veicoli al servizio di persone diversamente abili con apposito contrassegno.

Nel tratto sopra richiamato i veicoli in elenco dovranno, salvo quelli per comprovate esigenze di servizio pubblico, in ragione dell'area pedonalizzata e al fine di garantire la sicurezza urbana, procedere a velocità a passo d'uomo.

Che i divieti di cui ai punti non trovano applicazione per:

- a) veicoli adibiti al pronto soccorso;
- b) veicoli delle Forze dell'Ordine e mezzi di soccorso;
- c) veicoli adibiti ad altri servizi di pubblica utilità ed interesse;
- d) autoveicoli per uso speciale degli istituti di vigilanza, mezzi blindati per trasporto valori;
- e) veicoli che l'amministrazione comunale ritiene opportuno autorizzare, in relazione a specifiche e motivate esigenze;
- f) velocipedi – anche a pedalata assistita;
- g) veicoli di Associazioni, Enti ed Istituti di assistenza adibiti al trasporto di persone diversamente abili muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;
- h) auto funebri per trasporto feretri;
- i) veicoli di medici in visita nelle zone in oggetto e dipendenti del Centro Salute di via Gramsci con autovetture di servizio ASL o da quest'ultima specificatamente autorizzati – va esposto obbligatoriamente sul cruscotto anteriore dell'auto, il contrassegno o la tessera di iscrizione all'ordine o il provvedimento di autorizzazione della ASL, salvo i limiti di sagoma e massa riportati per l'accesso al centro storico.

Spetta a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto previsto dalla presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso gerarchico, ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada, con le stesse modalità, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nei termini e modi di cui all'art. 2 della Legge 6 dicembre 1971 n.1034. Tutte le disposizioni e/o provvedimenti precedentemente assunti in contrasto con la presente ordinanza si intendono abrogati a far data odierna.

Orte, 22 gennaio 2024.

IL COMANDANTE

Comm. Coord. PRESUTTI dott. ANTONIO

